

COMUNE DI MAZZE'

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CONSEQUENTI ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI

ARTICOLO 1- Ambito di applicazione.

Sono disciplinate dal presente Regolamento le procedure per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni ai Regolamenti Comunali adottati dal Comune di Mazze' per le quali non provvedano norme statali o regionali, nonché per le Ordinanze emesse in attuazione delle disposizioni regolamentari medesime. La violazione a dette norme e' accertata, in via prioritaria da agenti di Polizia Giudiziaria, e, in via subordinata, da funzionari addetti al controllo per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza. La sanzione relativa alla violazione, per espressa enunciazione di legge, e' irrogata dal responsabile del servizio preposto del Comune.

Sono, altresì, disciplinate dal presente regolamento le procedure per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché tutte le ulteriori fasi del procedimento sanzionatorio, in conformità a quanto dispone la legge 24.11.1981, n. 689, così come modificata dalla legge 25.6.1999, n. 205.

Ogni qualvolta nel presente regolamento si fa uso del termine "LEGGE", senza altra specificazione, deve intendersi la legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

ARTICOLO 2- Sanzioni amministrative - Limite minimo e massimo.

Le sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni di norme consistono nel pagamento di una somma di denaro, il cui importo e' determinato, in linea generale ed astratta, con provvedimento del Consiglio Comunale entro un limite minimo ed un limite massimo. Per le violazioni alle norme contenute nei regolamenti Comunali adottati dal Comune di Mazze' e nelle Ordinanze attuative dei regolamenti stessi, viene prevista la sanzione amministrativa da £. 100.000 (Euro 51,64) a £. 1.000.000 (Euro 516,46).

All'accertamento delle violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, deve procedersi secondo quanto dispone l'art. 13 della legge. Il compimento degli atti di accertamento ed il loro risultato devono essere documentati in un verbale.

ARTICOLO 3 - Verbale di accertamento.

Il verbale di cui all'ultimo comma dell'art. 2, deve contenere le seguenti indicazioni:

- nome e qualifica del verbalizzante
- data e luogo dell'accertamento della violazione
- generalità del responsabile della violazione
- fatto commesso e norme violate
- dichiarazioni eventualmente rese dal responsabile della violazione
- opera svolta dal responsabile della violazione per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa

- entita' della sanzione pecuniaria indicata nei limiti minimo e massimo (esprese in lire ed euro), modalita' per il pagamento in misura ridotta, ufficio al quale il pagamento dovrà essere effettuato
- autorità cui possono essere fatti pervenire scritti difensivi o documenti, o alla quale può essere richiesta l'audizione personale, ovvero al Sindaco, o a seguito di decreto di attribuzione da parte dello stesso, al Direttore Generale o al Responsabile del servizio interessato.

ARTICOLO 4 - Pagamento in misura ridotta.

In attuazione al principio di cui all'art.16 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo della sanzione edittale, nella misura più favorevole all'utente oltre le spese di notifica e procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata, o se questa non è avvenuta, dalla notificazione del verbale.

Il pagamento in misura ridotta determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria.

Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

Il pagamento, comprensivo delle spese postali e di notifica, è effettuato con le modalita' di cui al successivo art. 11.

ARTICOLO 5 - Obbligo del rapporto.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi di connessione obiettiva con un reato ai sensi dell'art.24 della Legge 24.11.1981, n.689, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco o a seguito di decreto di attribuzione da parte dello stesso al Direttore Generale come previsto dall'art. 97 comma 4 lett.d) del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 103 del D.Lgs. n. 507/99, o al responsabile del servizio interessato.

ARTICOLO 6 – Contestazione della violazione e notificazione della violazione.

La contestazione della violazione e la successiva notificazione devono essere effettuate a mente dell'art. 14 della legge. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si osservano le modalita' di cui alla legge 20.11.1982 n. 890 (notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e ss.mm.

Nel caso di più persone nella commissione di una violazione che comporti una sanzione amministrativa, la contestazione o la notificazione deve essere fatta ad ognuno dei concorrenti. Nel caso di una delle ipotesi di solidarietà previste dall'art. 6 della legge, il verbale, oltre alle indicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento dovrà contenere le generalità del responsabile solidale e le ragioni della solidarietà.

ARTICOLO 7- Scritti difensivi – Ordinanza Ingunzione.

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco o a seguito di decreto di attribuzione da parte dello stesso, al Direttore Generale o al Responsabile del servizio interessato, scritti difensivi o documenti e possono chiedere audizione al medesimo. In tal caso l'ufficio incaricato al procedimento,

provvederà ad attivare le procedure finalizzate all'acquisizione di tutti gli elementi utili per la valutazione secondo i criteri fissati dall'art. 11 della legge, anche mediante richiesta di controdeduzioni scritte all'agente accertatore.

Lo stesso, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza - ingiunzione motivata, la somma dovuta per l'oblazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese di procedura, all'autore della violazione ed alle persone coobbligate solidamente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata tra il limite minimo e massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

Gli scritti difensivi e i documenti di richiesta di audizione personale, sono esenti da ogni tassa e imposta, ai sensi di legge.

La presentazione del ricorso preclude la possibilità di pagamento in misura ridotta.

ARTICOLO 8 - Ordinanza ingiunzione.

L'ordinanza - ingiunzione di cui all'art. precedente, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) autorità che ha emesso l'atto
- b) violazione contestata
- c) motivo del provvedimento
- d) criteri seguiti nella determinazione in concreto dell'entità della sanzione
- e) sanzione espressa in lire italiane ed in euro
- f) entità e specie delle spese (in lire italiane ed in euro) di cui si ingiunge il pagamento insieme alla sanzione
- g) generalità del responsabile della violazione e degli eventuali responsabili in solido
- h) modalità e termini di pagamento
- i) modalità, termini ed autorità presso la quale è possibile proporre ricorso
- j) data e luogo
- k) sottoscrizione dell'organo competente.

ARTICOLO 9- Opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione.

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace, competente per territorio, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

ARTICOLO 10 - Motivi di improcedibilità.

L'autorità amministrativa dovrà dichiarare l'improcedibilità con atto motivato, quando:

- a) gli estremi della violazione non contestata immediatamente non siano stati notificati al responsabile nei termini di legge;
- b) nel caso di violazione commessa da chi è sottoposto ad altrui sorveglianza, il quale, per il disposto dell'art. 2 della legge non può essere assoggettato a sanzione, gli estremi della violazione non siano stati notificati a chi era tenuto alla sorveglianza;
- c) la violazione sia stata commessa nell'adempimento di un dovere o di un esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

ARTICOLO 11 – Pagamento delle sanzioni.

Il pagamento deve essere effettuato presso l'ufficio di Polizia Municipale di Mazze', o tramite conto corrente postale o presso la tesoreria comunale, entro trenta giorni dalla notificazione.

ARTICOLO 12- Esecuzione forzata.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, salvo che sia stato proposto ricorso nei termini o che il giudice, per gravi motivi, abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento con ordinanza inoppugnabile, si darà luogo all'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della Legge 24.11.1981, n.689.

La procedura per la riscossione forzata delle somme dovute e' disciplinata dalle norme in materia di riscossione dei ruoli.

ARTICOLO 13 – Opposizione alla riscossione forzata.

Quando, nel corso della procedura esecutiva, vengano proposte entro 30 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale opposizioni riguardanti:

- a) omessa o irregolare notificazione dell'ordinanza – ingiunzione dalla quale consegue l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo;
- b) errore materiale nell'iscrizione a ruolo, che deve consistere in un fatto specifico e concreto, mai in un apprezzamento;
- c) duplicazione nell'iscrizione al ruolo;
- d) inesistenza totale o parziale dell'obbligazione pecuniaria (quando sia stato iscritto a ruolo un soggetto diverso da quello risultante dall'ordinanza – ingiunzione).

L'ufficio dovrà effettuare i necessari accertamenti e qualora i motivi del ricorso siano riconosciuti fondati, dovrà predisporre, previa tempestiva sospensione dell'esecuzione, il provvedimento di sgravio dei ruoli, per la somma non dovuta, autorizzando l'esattore a non procedere alla riscossione della somma sgravata. Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma riconosciuta non dovuta, il provvedimento dovrà contenere altresì l'autorizzazione al rimborso.

ARTICOLO 14– Destinatario dei proventi per violazione ai regolamenti comunali.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme contenute in regolamenti comunali, spettano al Comune.

Qualora alla riscossione delle sanzioni suddette provvedano uffici non comunali, questi dovranno trasferire al Comune le somme riscosse mediante versamento delle medesime alla tesoreria comunale.

ARTICOLO 15- Trattamento dei dati.

I trattamenti dei dati personali necessari ai fini del presente regolamento, sono svolti nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge 31.12.1996 n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e ss.mm.ii.

ARTICOLO 16- Norma Finale.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si rimanda alla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 17 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore in base a quanto previsto dal vigente statuto comunale.